



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE SICUREZZA, POLIZIA LOCALE, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTALE, PROTEZIONE CIVILE, VIABILITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 26 DEL 31/12/2021

OGGETTO: DIVIETO DI EFFETTUARE FALO' RITUALI.

IL SINDACO

Premesso:

- che la combustione dei materiali vegetali è regolamentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. "Codice Ambiente") che ne rende possibile la pratica solamente sotto determinate condizioni e quantità;
- che l'art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. 152/2006, sancisce infatti che: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";
- che sul territorio comunale è in vigore l'ordinanza sindacale n. 14 del 29 settembre 2021, che prevede alcune prescrizioni per le combustioni all'aperto dal 1 ottobre 2021 al 30 aprile 2022.
- che in particolare è fatto divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo di intrattenimento, pur con alcune deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale, purché non siano superati i 2 metri di diametro e i 2 metri di altezza della pira, e siano utilizzati esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità;



COMUNE DI ROVIGO

Tenuto conto che le misure previste dall'Ordinanza sopra citata derivano dalla necessità di contenere per quanto possibile l'emissione di sostanze inquinanti, segnatamente le polveri sottili;

Preso atto che la diffusione su tutto il territorio nazionale della pandemia da Covid-19 comporta la necessità di evitare per quanto possibile la creazione di assembramenti di persone non regolati anche all'aperto;

Ritenuto pertanto di assumere misure cautelative di sicurezza a tutela della salute dei cittadini;

Visto l'art. 50 , 5 comma del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs n. 267/2000;

ORDINA

1. È fatto divieto di effettuare falò rituali a scopo di intrattenimento su tutto il territorio comunale dal 31 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022.
2. Chiunque violi le disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d. lgs. 267/2000. Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (D.Lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000.
3. A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 7 del decreto Legislativo n. 104/2010 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Venezia. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 1199/1971.
4. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.
5. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (d.lgs.33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – "interventi straordinari e di emergenza".
6. Di dare atto che, con la pubblicazione sul sito nell'Amministrazione Trasparente, vengono assolti gli obblighi informativi ai destinatari sugli effetti dell'atto.
7. Le Forze dell'Ordine provvederanno ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Edoardo Gaffeo

Documento sottoscritto con firma digitale



COMUNE DI ROVIGO